



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
IL DIRETTORE

Prot. 358745

Roma, 07/07/2016

A Roma Capitale

Alle Amministrazioni locali del Lazio

Agli Ordini professionali del Lazio

Agli enti dipendenti dalla Regione

Alle Direzioni ed Agenzie regionali

Oggetto: Circolare interpretativa concernente: "Rilascio dei pareri ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (*Comitato regionale per i lavori pubblici*) e successive modifiche".

Premessa e quadro normativo generale

La legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (*Comitato regionale per i lavori pubblici*) e successive modifiche è attualmente in fase di modifica, al fine di adeguarla anche alla nuova disciplina introdotta dal nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) in particolare nella parte in cui vengono rivisti i compiti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 215 del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si riportano, testualmente, gli articoli 3 e 4, attualmente vigenti, della l.r.5 del 2002, relativi al rilascio dei pareri di competenza, rispettivamente, del Comitato regionale lavori pubblici e delle strutture regionali decentrate del Genio civile:

"Art.3

(*Competenze del comitato*)

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:

a) progetti, definitivi o esecutivi ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia di euro 3.000.000,00, relativi a:

- 1) opere pubbliche di competenza della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale, da realizzare direttamente o tramite concessionari;
 - 2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;
 - 3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione;
 - b) piani e programmi settoriali regionali relativi ad opere pubbliche e, in particolare, alla viabilità, ai trasporti, agli acquedotti, alla difesa del suolo e ai porti, fatti salvi i pareri sulle implicazioni di tipo territoriale ed urbanistico, di competenza del comitato regionale per il territorio ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
 - c) proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale e, in particolare, di strade regionali e provinciali e di porti;
 - d) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, il cui importo dei lavori a base di gara uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma;
 - e) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma e da realizzare con finanziamenti regionali o con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione.
- e bis) concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente, della provincia e della Regione, qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti;
- e ter) istanze tendenti ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni e necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali;
- e quater) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

2. Su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, il comitato esprime, altresì, pareri su:

- a) qualsiasi altro progetto, definitivo o esecutivo ovvero preliminare nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche relativo ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a);
- b) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere del comitato i progetti e le questioni relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 4

(Attività consultiva delle strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici)



1. *Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:*

a) dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a);

b) dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla suddetta soglia minima e superiore a 500 mila euro.

2. *Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, altresì, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, pareri sui progetti e sulle proposte di cui all'articolo 3, comma 2, il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).*

3. *Non sono sottoposti al parere delle strutture di cui ai commi 1 e 2 i progetti e le proposte relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti."*

Sui medesimi articoli 3 e 4, dal punto di vista interpretativo, sono intervenute già nel tempo le seguenti note: in data 19 novembre 2008, la nota prot. n. 990/08/SP ed in data 13 settembre 2010 la nota prot. n. 755/SP, con le quali sono state fornite indicazioni inerenti le modalità di rilascio dei pareri con attenzione alle problematiche apparse di maggiore importanza e di più generale interesse.

Ora, considerati i quesiti formulati dalle Amministrazioni e strutture regionali tenute ad applicare la disciplina di cui trattasi, si ritiene utile, per evidenti ragioni di trasparenza ed economicità amministrativa, diramare ulteriori chiarimenti in merito a talune fattispecie, non trattate nelle sopra citate note, ma risultate ricorrenti.

In proposito, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, nelle more dell'adozione del nuovo testo normativo della l.r.5 del 2002 e del relativo regolamento attuativo ed integrativo, le indicazioni esposte nelle suddette note sono sostituite dalla seguente circolare:

“Circolare interpretativa concernente: “Rilascio dei pareri ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”.

Il Comitato regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 3 della l.r. 5 del 2002, di seguito denominato Comitato, rilascia pareri obbligatori, tra l'altro, sui progetti, in ogni livello di progettazione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore ad euro 3.000.000,00, nonché sulle relative perizie di variante e/o suppletive dei progetti già esaminati dal Comitato.



Nel caso in cui le opere siano state già aggiudicate e/o i lavori siano stati già eseguiti, il Comitato rilascia, comunque, il parere di competenza nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Ai fini del rilascio del parere di competenza del Comitato si individuano, in particolare, le seguenti modalità:

- a) la richiesta di parere deve essere corredata da n. 2 copie originali del progetto e di tutta la documentazione tecnico-amministrativa, comprensiva di una scheda dati, debitamente compilata e firmata dal responsabile unico del procedimento (RUP);
- b) la scheda dati, di cui alla lettera a), è scaricabile dal sito internet della Regione Lazio – Argomenti – Infrastrutture – Comitato regionale lavori pubblici – Richiesta parere;
- c) i progetti devono essere redatti nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e delle relative disposizioni attuative;
- d) la richiesta di parere su interventi in stralci funzionali dei progetti deve essere corredata dalla presentazione del progetto generale (anche se di livello preliminare);
- e) i progetti presentati per la richiesta di parere vengono esaminati da una commissione relatrice composta da un funzionario istruttore regionale, uno o più esperti esterni ed, eventualmente, da un rappresentante della struttura regionale del genio civile competente per territorio;
- f) qualora il progetto e/o la documentazione tecnico-amministrativa di cui alla lettera a) risultino carenti vengono richieste le opportune integrazioni;
- g) la commissione relatrice, di cui alla lettera e), presenta una proposta di parere che viene approvata a maggioranza dal Comitato in seduta pubblica di cui viene redatto il relativo verbale;
- h) del rilascio del parere, a firma del Presidente del Comitato, del funzionario istruttore e del segretario f.f., viene data comunicazione al richiedente, il quale provvede al ritiro dello stesso unitamente ad una copia timbrata e vidimata del progetto presentato.



Le strutture regionali del Genio Civile competenti per territorio, di cui all'articolo 4 della l.r. 5 del 2002, di seguito denominate Genio Civile, rilasciano pareri obbligatori, tra l'altro, sui progetti, in ogni livello di progettazione, il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore a 3.000.000,00 di euro e superiore a 500.000,00 euro, nonché sulle relative perizie di variante e/o suppletive dei progetti già esaminati dal Genio Civile.

Nel caso in cui le opere siano state già aggiudicate e/o i lavori siano stati già eseguiti, il Genio Civile rilascia, comunque, il parere di competenza nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Ai fini del rilascio del parere di competenza del Genio Civile si individuano, in particolare, le seguenti modalità:

- a) la richiesta di parere deve essere corredata da n. 2 copie originali del progetto e di tutta la documentazione tecnico-amministrativa;
- b) la richiesta di parere viene assegnata dal Dirigente al responsabile unico del procedimento, eventualmente coadiuvato da un tecnico istruttore, ai fini dell'istruttoria di competenza;
- c) qualora il progetto e/o la documentazione tecnico-amministrativa di cui alla lettera a) risultino carenti vengono richieste le opportune integrazioni;
- d) qualora l'integrazione di cui alla lettera c) non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta, si chiude il procedimento con l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al richiedente;
- e) del rilascio del parere, a firma del Dirigente del Genio Civile, del responsabile del procedimento ed, eventualmente, del tecnico istruttore, viene data comunicazione al richiedente, il quale provvede al ritiro dello stesso unitamente ad una copia timbrata e vidimata del progetto presentato.

Ing. Wanda D'Ercole

